

Repertorio n. 21401

Raccolta n. 16365

### **Verbale di Assemblea Straordinaria**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di ottobre, alle ore dodici

**=22-Ottobre-2020=**

In Roma, Via Rovigo n. 1, dinanzi a me Avv. Eric Robertazzi, Notaio in Tivoli, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

Registrato a:  
Tivoli  
il 24/10/2020  
n. 6135  
Serie 1T

#### **è presente**

- Viganò Maria Luisa, nata a Milano il 2 agosto 1939 e domiciliata per la carica ove infra, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "**AIL – Sezione ROMAIL Vanessa Verdecchia ONLUS**", in forma abbreviata "**ROMAIL Vanessa Verdecchia Onlus**", con sede in Roma, Via Rovigo n. 1, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese di Roma con Codice Fiscale 06800230580, REA RM-1031765, nonché riconosciuta dalla Giunta Regionale del Lazio con delibera del 27 marzo 1990 numero 2341, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 1990 numero 22, parte prima.

Costituata, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in tale luogo, ora e data, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea della "**AIL – Sezione ROMAIL Vanessa Verdecchia ONLUS**", in forma abbreviata "**ROMAIL Vanessa Verdecchia Onlus**", con sede in Roma Via Rovigo n. 1, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro imprese di Roma con Codice Fiscale 06800230580 REA RM-1031765, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

- *adeguamento della denominazione sociale e dello statuto in conformità alla disciplina che regola gli Enti del Terzo Settore (Dlgs. n. 117/2017).*

La comparente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta associazione, mi chiede quindi di redigere il presente verbale.

Al che io notaio aderendo all'invito do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea ai sensi del vigente statuto, la parte comparente la quale,

**consta e da atto:**

- che l'assemblea è stata ritualmente convocata ai sensi del vigente statuto;  
- che alla data fissata per la prima convocazione nessuno è comparso;  
- che sono presenti, in proprio e per delega, anche in video conferenza ai sensi dell'art. 73 comma 4 D.L. 18/2020 gli associati indicati nel foglio presenze che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**;

- che dell'Organo Amministrativo sono presenti:

il Presidente: Viganò Maria Luisa, sopra generalizzata;

il Vice presidente: Tomassini Anna Maria, nata a Fermo il 25 luglio 1943;

i Consiglieri: Spalice Rosalba, nata a Procida il 19 novembre 1953, Brunetti Gregorio Antonio, nato a Manduria il 9 ottobre 1968; Annino Luciana, nata a Tripoli, Libia, il giorno 8 agosto 1947; Calò Eugenia, nata a Roma il 19/10/1956;

- dell'Organo di Controllo è presente: Caiaffa Antonio, nato a Roma il 4 luglio 1971;

- che tutti i convenuti si sono dichiarati edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno,

**DICHIARA**

l'assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione e come tale atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno di cui sopra essendovi i tre quarti degli associati presenti ai sensi dell'art. 21 del codice civile.

Sull'unico punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale illustra la necessità di adeguare la denominazione dell'associazione e in generale l'intero testo dello statu-

to in conformità alla disciplina che regola gli Enti del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) il cui termine ultimo per l'adeguamento è stato indicato al 31 ottobre 2020 dall'art. 35 del c.d Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 27/2020) invitando l'assemblea a deliberare in merito.

L'associazione, non appena possibile, sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) non ancora attuato. Conseguentemente, a partire dal momento in cui il Registro sarà istituito ed operativo, verrà presentata la relativa istanza al fine di ottenerne l'iscrizione.

L'adeguamento dello Statuto dell'associazione è necessario al fine dell'iscrizione dell'Associazione in detto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per ottenere tutti i benefici derivanti da detta iscrizione secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. n.117/2017 e smi.

Il Presidente espone le peculiarità del nuovo testo statutario adeguato alla citata normativa di cui al D. Lgs. n.117/2017 (come risulta integrata dall'art. 43 del d.l. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 e successivamente dall'art. 35 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18).

Al fine di procedere con l'adeguamento statutario il Presidente illustra che è stata predisposta la relazione da parte dell'Organo di Controllo attestante il patrimonio dell'associazione, riferita alla data del 31 dicembre 2019, e che si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**", da cui risulta, appunto, che il patrimonio della medesima è di Euro 8.326.080,00 (ottomilionitrecentoventiseimilaottanta virgola zero zero) e quindi non inferiore al minimo previsto dall'art. 22, comma 4, del d.lgs n. 117/2017.

Il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

Dopo breve ed esauriente discussione, l'assemblea con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei presenti,

delibera:

- di approvare articolo per articolo il nuovo testo dello statuto costituito da numero ventisette articoli conformi alla disciplina che regola gli Enti del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) – come in appresso allegato - che prevede in particolare la modifica dell'attuale denominazione dell'associazione in "Sezione AIL di Roma Organizzazione di Volontariato ROMAIL Vanessa Verdecchia", in breve "AIL Roma OdV" o anche "AIL Roma OdV ROMAIL Vanessa Verdecchia" o anche "ROMAIL Vanessa Verdecchia OdV" o anche "AIL ROMAIL OdV".

Rimangono, invece, invariati la sede, la durata e gli organi dell'Associazione;

- di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

- di dare atto che in attesa della completa operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), pur sempre in conformità alle altre normative previste per l'applicazione e la decorrenza della suddetta modifica statutaria, l'associazione continuerà ad essere disciplinata dallo Statuto previgente alla attuale deliberazione come sopra assunta;

- di dare mandato al Presidente affinché dia esecuzione a quanto sopra deliberato apportando al presente verbale ed allo statuto allegato le modifiche eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

Si allega al presente atto sub lettera "C" il nuovo testo integrale dello statuto approvato dall'assemblea del cui contenuto gli intervenuti tutti dichiarano di essere ben edotti.

Non essendovi altro argomento da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e minuti trenta.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

**La parte comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.**

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte comparente, che lo approva e lo dichiara conforme alla propria volontà.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed integrato a mano da me notaio e da persona di mia fiducia su fogli due per pagine otto sin qui.

Viene sottoscritto alle ore dodici e minuti trentacinque

F.TO: MARIA LUISA VIGANO' = ERIC ROBERTAZZI (sigillo)

**Presenze Assemblea ROMAIL "Vanessa Verdecchia"**

**22 ottobre ore 11.30**

**Alimena Paola**

.....

**Angeloni Beatrice Pierina**

presente in collegamento

**Annino Rosa Luciana**

presente 

**Anselmo del Prete Anna Paola**

DELEGA.....

**Baratta Eva**

presente in collegamento



**Berardelli Bilotti Paola**

.....

**Brunetti Gregorio Antonio**

presente in collegamento

**Caiaffa Antonio (RENDOA)**

PRESENTE  

**Calò Eugenia**

PRESENTE.....

**Cappiello Vincenzo**

presente in collegamento

**Cartoni Claudio**



**Diverio Daniela**

presente in allegato

**Efficace Fabio**

DELEGA.....

**Elia Loređana**

presente in allegato

**Girelli Gabriella**

delega ANNA MARIA TOMASENI

**Grattarola Rita**

DELEGA UCRANO ANNINO

**CALÒ EUGENIA**

 - PRESENTE

<i>Lanari Rosy</i>	.....
<i>Morbili Laura</i>	delega ANNA MARIA TOMASSINI
<i>Piro Cesare</i>	presente in collegamento
<i>Passeri Marcello</i>	.....
<i>Ronconi Daniela</i>	presente in collegamento
<i>Rossi Viganò Maria Luisa</i>	presente x Maria Luisa Viganò
<i>Saltari Claudio</i>	.....
<i>Spalice Rosalba</i>	presente Rosalba Spalice
<i>Tafari Agostino</i>	presente in collegamento
<i>Tomassini Verdecchia Anna</i>	presente Tomassini Quirillo
<i>Vignetti Marco</i>	presente in collegamento

Maria Luisa Viganò


x

ANTONIO CAIAFFA  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE DEI CONTI  
VIA CRESCENZIO, 74 - 00193 ROMA  
C.F.: CFFNTN71L04H501K  
P.I.: 07767601003  
e-mail: antonio.caiaffa@gmail.com



### ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, nella qualità di organo unipersonale di controllo dell'Associazione **AIL - Sezione ROMAIL Vanessa Verdecchia ONLUS**, in forma abbreviata **ROMAIL Vanessa Verdecchia Onlus**, codice fiscale 06800230580, stante la necessità di adeguare la denominazione dell'associazione e in generale l'intero testo dello statuto in conformità alla disciplina che regola gli Enti del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) il cui termine ultimo per l'adeguamento è stato indicato al 31 ottobre 2020 dall'art. 35 del c.d Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 27/2020) e che detto adeguamento dello Statuto dell'associazione è necessario al fine dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, attesta che il patrimonio netto dell'associazione riferito alla data del 31.12.2019, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", è di Euro 8.326.080 e quindi non inferiore al minimo previsto dall'art. 22, comma 4, del d.lgs n. 117/2017.

n.q Antonio Caiaffa



Manabuini Vif



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Sezione AIL di Roma Organizzazione di Volontariato"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE

Art. 1

Denominazione, sede e durata

1.1 L'Associazione è denominata "Sezione AIL di Roma Organizzazione di Volontariato ROMAIL Vanessa Verdecchia", in breve "AIL Roma OdV" o anche "AIL Roma OdV ROMAIL Vanessa Verdecchia" o anche "ROMAIL Vanessa Verdecchia OdV o anche "AIL ROMAIL OdV".

1.2 L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV", nonché del logo dell'AIL Nazionale.

1.3 La sede legale è stabilita in ROMA.

1.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL ROMA ODV, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale.

1.5 L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non meno di venti soci.

1.6 L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all'art. 26.

## Art. 2

**Adesione all'Associazione Italiana contro le Leucemie linfomi**

**e mieloma - AIL Nazionale**


2.1 La Sezione AIL di ROMA ODV aderisce all'AIL Nazionale in qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell'AIL Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.

2.2 La Sezione AIL di Roma ODV gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente Statuto.

2.3 Eventuali controversie tra AIL Nazionale e la Sezione AIL di Roma ODV saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

**SCOPI E FINALITA', ATTIVITA'**

*Mariolina Di Gennaro*



### Art. 3

#### Scopi e finalità dell'Associazione

3.1 L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL Nazionale. L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica sulle leucemie, linfomi, mieloma e delle altre ematopatie, nonché l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei malati con tumori del sangue ed altre malattie ematologiche e delle loro famiglie.

### Art. 4

#### Attività

4.1 Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale di cui alle lettere a), b) c) d), h), i), q) dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117/2017 e ss.mm.ii. di seguito riportate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;  
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del  
Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno  
2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai  
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive mo-  
dificazioni, nonché le attività culturali di interesse  
sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;


i) organizzazione e gestione di attività culturali, ar-  
tistiche o ricreative di interesse sociale, incluse at-  
tività, anche editoriali, di promozione e diffusione  
della cultura e della pratica del volontariato e delle  
attività di interesse generale di cui al presente arti-  
colo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero  
delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive  
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere  
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni so-  
ciali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

4.2 Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione  
potrà, direttamente o anche convenzionandosi con soggetti pub-  
blici o privati, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione

*Maria Luisa Di...*



di ricerche tendenti a risolvere i problemi della e-  
ziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione a  
terapia delle neoplasie del sistema emolinfopoietico;

b) promuovere il contatto e la collaborazione tra gruppi  
di ricerca e di assistenza esistenti ed incoraggiare  
un sempre maggiore numero di studiosi ad indirizzare  
la loro attività allo Studio delle neoplasie del si-  
stema emolinfopoietico, in particolare promuovendo e  
curando la collaborazione con le Università e con gli  
Istituti di Ricerca;

c) contribuire agli impegni necessari per potenziare i  
nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzio-  
ne di centri pilota per indagini particolarmente a-  
vanzate, nei quali sia anche possibile la formazione  
di nuove leve di ricercatori;

d) facilitare gli scambi di informazione scientifica,  
patrocinare e organizzare convegni, sollecitare  
l'intervento e la collaborazione delle autorità di  
enti, istituzioni, Società e privati cittadini me-  
diante divulgazione delle conoscenze relative alle  
leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che  
esse rivestono come fronte di avanguardia per la lot-  
ta contro i tumori maligni;


e) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle  
Autorità, di Enti Istituzionali, Società e privati

cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle neoplasie del sistema emolinfopoietico, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro le neoplasie del sistema emolinfopoietico;

f) collaborare con gli organi legislativi e di Governo, Statali e Regionali e degli altri Enti Locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e di programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e di stimolo;

g) offrire agli organi legislativi e di governo della Regione Lazio e degli altri Enti locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

h) organizzare e migliorare sia i servizi, le strutture e le attrezzature, sia l'assistenza sanitaria e l'assistenza sociale in favore dei pazienti con neoplasie del sistema emolinfopoietico e loro familiari, anche attraverso la collaborazione e la sottoscrizione di specifici accordi e/o convenzioni con le istituzioni competenti e con le strutture sanitarie e/o ospedaliere;



- i) sostenere, anche attraverso specifiche convenzioni, i Centri ematologici di riferimento della Provincia di Roma;
- j) svolgere attività di carattere residenziale temporaneo a titolo gratuito, in favore dei pazienti e dei loro parenti in cura presso i Centri Ematologici di riferimento;
- k) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni;
- l) educare, istruire e formare professionalmente.

4.3 Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite.

4.4 L'Associazione potrà patrocinare, promuovere, organizzare, gestire - in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, per il perseguimento delle attività indicate al comma 4.2.

4.5 L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO

Art. 5


Risorse e strumenti

5.1 Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà:

- a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;
- b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società;
- c) rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;
- d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

5.2 L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando ri-

*M. Maria Luisa D. G.*



sorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5.3 Per le attività di interesse generale prestate, la Sezione AIL di Roma ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

## Art. 6

### Entrate e Patrimonio

6.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote versate dai soci;
- b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
- f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compati-

bile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

6.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

6.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

6.4 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


#### SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA

#### Art. 7

#### Soci

7.1 L'Associazione si compone di Soci effettivi in numero non

*Maria Luisa Di Fe*



inferiore a venti persone fisiche.

7.2 Possono essere Soci effettivi tutte le persone fisiche maggiori di età che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, e versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

7.3 I Soci effettivi sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci. Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci.

7.4 L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

7.5 L'Assemblea dei Soci può nominare Sostenitori Benemeriti

coloro che, a suo giudizio, hanno acquistato particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo.

7.6 I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

7.7 La qualità di volontario, Socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuito con l'Associazione.

7.8 Le disposizioni di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3 trovano applicazione per le nomine dei nuovi Soci, successive all'entrata in vigore del presente Statuto. Coloro che siano già Soci, alla data di entrata in vigore del presente Statuto, conservano la detta qualità, fermo l'obbligo di regolarizzare la propria posizione associativa, mediante il versamento della relativa quota, secondo quanto previsto dal successivo art. 12.


## Art. 8

### Diritti e doveri dei Soci

8.1 Tutti i Soci hanno il diritto di:

- a) votare in Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e

*Maria Luisa Di Gi*



controllarne l'andamento;

c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;

d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari.

8.2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

8.3 Tutti i Soci hanno il dovere di:

a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;

b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

## Art. 9

### Perdita della qualifica di Socio

9.1 I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;

- esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con

effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, motivata, è inviata all'interessato con prova dell'avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto del Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. In particolare, l'esclusione è deliberata per:

a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;


b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno 2 anni e decorsi 30 giorni dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione;

c) l'assenza, non giustificata, e consecutiva a tre assemblee dei soci.

- causa di morte.

9.2 I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Maria Luisa VITTI



ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 10

Organi ed altre funzioni

10.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

10.2 Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore, ove nominati.

Art. 11

Gratuità degli organi e delle cariche sociali - conflitto di interessi

11.1. Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

11.2 Il predetto principio può non applicarsi ai componenti

dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile.

11.3 Gli organi della Sezione AIL, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori. La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento AIL Nazionale

## ASSEMBLEA DEI SOCI

### ART. 12


#### Composizione dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci, in regola con il pagamento della quota associativa.

12.2 Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci, nonché coloro i quali abbiano provveduto a regolarizzare integralmente la propria posizione di morosità improrogabilmente entro il termine essenziale stabilito nel 30 aprile di ciascun anno.

12.3 Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti

*Maria Luisa VIG*



dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.

12.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.

### ART. 13

#### Competenze dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca il Presidente;
- c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;
- d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;
- e) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione dei soci;

g) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione;

h) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non vi provveda;

i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

j) nomina il Collegio dei Probiviri;

k) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

l) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

13.2 L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:


a) delibera sulle modifiche dello Statuto;

b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

c) delibera il trasferimento della sede nell'ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale;

d) delibera su ogni altro argomento di carattere straor-

*Maria Luisa T...*



dinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 14

##### Convocazione dell'Assemblea

14.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

14.2 L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

14.3 Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, purché tutti con avviso di ricezione e con preavviso di almeno quindici giorni. L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Scientifico e ai membri dell'Organo di Controllo.

14.4 L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione. In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da tratta-

re. L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima.

14.5 Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

14.6 L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge nonché per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, secondo le tempistiche di cui all'art. 25 del presente Statuto e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

14.7 L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:

- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
- c) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo.

#### ART. 15

#### Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto.

15.2 L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.

15.3 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di 2 deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto.

15.4 Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

15.5 Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

15.6 Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:

a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior tempo;

b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;

15.1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto.

15.2 L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.

15.3 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di 2 deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto.

15.4 Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

15.5 Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

15.6 Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:

a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior tempo;

b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;

c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

15.7 Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto, nonché il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.8 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, in assemblea straordinaria occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci con verbale redatto da notaio.

15.9 Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

15.10 Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

15.11 Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI**

**ART. 16**

**Composizione del Consiglio di Amministrazione**

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea, scelti a maggioranza tra i propri soci

16.2 Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive.

16.3 Il consiglio dura in carica 3 anni ed è rinnovabile.

16.4 In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea.

16.5 Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera consiliare approvata dall'Organo di Controllo; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

16.6 Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione.

16.7 I Consiglieri prestano la loro attività gratuitamente.

16.8 Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.

#### ART. 17

##### Competenze del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che

la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina e revoca i Vicepresidenti dell'Associazione, nel numero massimo di due, i quali coadiuvano il Presidente e - nell'ordine predeterminato o, in difetto, di anzianità di carica o, occorrendo, di età - ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza con poteri di rappresentanza e quelli delegati per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio a ciascuno di essi;
- b) può nominare e revocare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore, determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;
- c) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;
- d) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;
- e) stabilisce la quota associativa annuale;
- f) delibera il trasferimento della sede dell'Associazione, ove lo ritenga opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;

g) istituisce eventuali delegazioni;

h) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico - finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;

i) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;

j) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti, nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione Lazio alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

ART. 18

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima entro il 31 marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle tempistiche dettate dallo Statuto di AIL Nazionale.

18.2 Il Consiglio si riunisce altresì ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di Controllo.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o in di lui mancanza od assenza, dal o da un vicepresidente, o, per mandato di uno di loro, dal Segretario, mediante avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun Componente del Consiglio di Ammi-

nistrazione e dall'Organo di Controllo almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma o posta elettronica (email), purché con avviso di ricezione, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati con l'accordo di tutti i Componenti del Consiglio e dell'Organo di Controllo in carica.

#### ART. 19

##### **Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

19.1 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

19.2 Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche quando alcuni di questi si astengano; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

19.3 Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e il Segretario, ove nominato, che di regola ne redige il verbale. Alle adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da lui designato.

19.4 Possono partecipare alle sedute di Consiglio persone, an-

che estranee all'Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri del consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che loro competono, ivi compreso il Direttore e il Tesoriere, ove nominati, senza diritto di voto.

19.5 Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario, ove nominato, e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

19.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

## ART. 20

### Presidente e Vicepresidenti

20.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di proporre

azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

20.2 Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

20.3 Egli resta in carica per 3 anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

20.4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età se ve ne sono due)

#### **ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE**

#### **ART. 21**

##### **Organo di Controllo**

21.1 L'Assemblea dei Soci nomina i tre membri effettivi e i due supplenti dell'Organo di Controllo, tutti non Soci, nominando tra essi il Presidente ovvero l'unico componente nel caso di Organo monocratico. I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile.

21.2 I membri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

21.3 La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Sezione AIL e all'interno dell'AIL Nazionale. I membri devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato.

21.4 I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituiti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo.

21.5 L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione;

d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare ri-

guardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;

e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017;

f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

21.6 Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

21.7 La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale, e da una società di revisione, oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.

## ART. 22

### Composizione e attribuzioni Collegio Probiviri

22.1 L'Assemblea dei Soci ha la facoltà di nominare il Collegio dei Probiviri.

22.2 Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è composto da

tre persone - anche non soci - nominandone, tra esse, il Presidente.

22.3 I Probiviri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

22.4 Compete al Collegio dei Probiviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli Soci, tra questi e gli Organi dell'Associazione, e tra gli stessi Organi dell'Associazione su richiesta scritta, motivata e tempestiva degli interessati, ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.

## ART. 23

### Comitato Scientifico

23.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri - anche non soci - nominando tra essi il Presidente.

23.2 I componenti durano in carica per 3 anni, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

23.3 Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione.

23.4 Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e as-

sicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

23.5 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

23.6 Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.

#### ART. 24

##### Tesoriere

24.1 Il Tesoriere, ove nominato, dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza.

24.2 Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:

a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;

b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e\o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;

c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.

## **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIoglIMENTO, RINVIO**

### **ART. 25**

#### **Esercizio sociale e Bilanci**

25.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge.

25.3 Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati dall'Assemblea dei Soci della Sezione e inviati all'AIL Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione, nonché pubblicati sul sito internet della Sezione.

25.4 Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e ge-

stionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

#### ART. 26

##### Scioglimento dell'Associazione

26.1 L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto. Il verbale deve essere redatto dal Notaio.

26.2 In particolare, l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

26.3 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

a) Nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

b) Delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017, sulla devoluzione del patrimonio all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 27

Rinvio

27.1 Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

E' copia su supporto informatico conforme all'originale su  
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 235 del  
30/12/2010, munito della prescritta firma digitale.

Tivoli, li 5 novembre 2020